

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL
LAVORO**

**RICORSO CON DOMANDA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI
PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.**

del sig. Sebastiano Oliveri nato ad Acicatena il 01.01.1962 ed ivi residente in via Catania
n. 22 C. F. LVR SST 62A01 A027Q, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sapienza C.
F. SPN GNN 57H20 A028S pec giovanni.sapienza@pec.ordineavvocaticatania.it fax
095893050, con procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del suo procuratore in Acireale corso Italia n. 3/c,

CONTRO

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Catania, in persona del
legale rappresentante "pro tempore";

l'Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Regionale della Sicilia, in persona del legale
rappresentante "pro tempore";

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro "pro
tempore"

PER LA DISAPPLICAZIONE E L'ANNULLAMENTO

del decreto adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di
Catania n. 13370 del 01.07.2021, di contenuto sconosciuto e ad oggi non notificato al
deducente, menzionato nella nota datata 16.07.2021 promanante dall'Ufficio Scolastico
Regionale Ambito Territoriale di Catania, con cui è stata stabilita l'esclusione del rag.
Sebastiano Oliveri dalla graduatoria permanente ATA anni 2021 e seguenti, profilo di
"Assistente Tecnico";

della nota provvedimento promanante dall'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania datata 16.07.2021, avente ad oggetto "Risposta reclamo esclusione graduatoria permanente ATA", in seno alla quale è indicato: "In merito al suo reclamo inerente l'oggetto e verificato quanto allegato a supporto, quest'Ufficio non ritiene che possa essere accolto. Dall'esame dell'attestato allegato al reclamo non si evince che sia stato rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 così come richiesto dall'art. 2 c. 2.4 del Bando di concorso per il Profilo di Assistente Tecnico n. 8996 del 20.04.2021 ... Per quanto sopra esposto, si ritiene di dover confermare l'esclusione della S.V. disposta con decreto di quest'ufficio n. 13370 del 01.07.2021";

di ogni altro atto, precedente e susseguente e comunque collegato con i provvedimenti impugnati

E PER LA STATUZIONE

del diritto del sig. Sebastiano Oliveri ad essere inserito, relativamente all'anno scolastico 2021/2022 e successivi nella graduatoria permanente ATA nel profilo di "Assistente Tecnico"

PREMESSE DI FATTO

Il sig. Sebastiano Oliveri, esperto fotografo, sin dall'anno 2001 ha presentato presso le competenti Autorità Scolastiche facenti parte dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania idonee domande di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia del personale ATA profilo professionale di Assistente Tecnico, allegando quale titolo di partecipazione al bando concorsuale, oltre al diploma di scuola media superiore, il diploma di scuola media e l'attestato di Fotografia rilasciato dalla Scuola Radio Elettra di Torino in data 31.08.1983.

Le superiori istanze, ripresentate ininterrottamente nel 2005, nel 2008, nel 2011, nel 2014 e nel 2017, sono sempre state regolarmente esitate positivamente dalle Istituzioni Scolastiche,

ed il deducete nel corso degli anni ha lavorato in più plessi scolastici della Provincia di Catania quale Assistente Tecnico, guadagnandosi la stima dei superiori e dei colleghi per la professionalità e la disponibilità dimostrata sul lavoro.

Nel maggio del corrente anno il deducete, avendo superato i due anni di servizio quale assistente tecnico, ha presentato richiesta di inserimento nella graduatoria permanente ATA prima fascia profilo Assistente Tecnico, reiterando l'indicazione dei titoli posseduti, e cioè il diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di scuola media e l'attestato di Fotografia rilasciato dalla Scuola Radio Elettra di Torino in data 31.08.1983.

Inaspettatamente, l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza, soltanto verbalmente, dell'esclusione dalla graduatoria per mancanza di validità dell'attestato.

Indi, prontamente ha proposto reclamo innanzi all'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania, avverso la mancata inclusione nella graduatoria permanente personale ATA profilo Assistente Tecnico.

L'Amministrazione odierna resistente con nota provvedimento datata 16.07.2021, avente ad oggetto "Risposta reclamo esclusione graduatoria permanente ATA", ha statuito: "In merito al suo reclamo inerente l'oggetto e verificato quanto allegato a supporto, quest'Ufficio non ritiene che possa essere accolto. Dall'esame dell'attestato allegato al reclamo non si evince che sia stato rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 così come richiesto dall'art. 2 c. 2.4 del Bando di concorso per il Profilo di Assistente Tecnico n. 8996 del 20.04.2021 ... Per quanto sopra esposto, si ritiene di dover confermare l'esclusione della S.V. disposta con decreto di quest'ufficio n. 13370 del 01.07.2021".

I superiori atti sono nulli e comunque marcatamente illegittimi, e pertanto devono essere disapplicati ed annullati. Al riguardo si enucleano i seguenti motivi di

DIRITTO

ASSOLUTA NULLITA' ED IRRILEVANZA GIURIDICA DEGLI ATTI CENSURATI – VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Gli atti impugnati sono nulli e privi di valore giuridico, poiché non sono stati notificati con lettera raccomandata o tramite pec, ovvero con l'ufficiale giudiziario. La trasmissione di documenti via e-mail è giuridicamente irrilevante.

E' da aggiungere, particolare illuminante, che al deducente non è stata data la possibilità di interloquire con la Pubblica Amministrazione che ha adottato i "provvedimenti" impugnati, stante la chiusura degli uffici.

Invero, riteniamo che l'emergenza sanitaria in atto non possa giustificare la chiusura totale degli uffici al pubblico, senza concedere la possibilità ai destinatari di atti amministrativi pregiudizievoli dei propri diritti di interloquire con i funzionari dell'Istituzione Scolastica, anche per appuntamento.

Nel caso che ci occupa, la violazione del diritto, costituzionalmente tutelato, di difesa, è indubitabile.

VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2 PUNTO 2.7 DEL BANDO CONCORSUALE – VIOLAZIONE DELLA TABELLA B DEL CCNL DEL 29.11.2007 – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO

Il provvedimento di esclusione dell'odierno ricorrente dalla graduatoria permanente ATA prima fascia profilo Assistente Tecnico è illegittimo ed errato.

In primo luogo al riguardo è necessario attenzionare che il deducente sin dall'anno 2001, e poi successivamente ed ininterrottamente nel 2005, nel 2008, nel 2011, nel 2014 e nel 2017, in sede di compilazione delle domande ha sempre indicato i medesimi titoli per l'accesso e la permanenza nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia personale ATA profilo

Assistente Tecnico, titoli accettati e ritenuti pienamente validi dall'Amministrazione Scolastica, che mai nel corso degli anni ha obiettato alcunchè sulla validità ed efficacia giuridica dei titoli stessi, inserendo e confermando l'Oliveri sistematicamente nelle graduatorie di circolo e di Istituto quale personale ATA profilo Assistente Tecnico.

Ulteriore prova provata di quanto sopra esposto: la instaurazione nel corso degli anni di più rapporti di lavoro a tempo determinato tra il sig. Sebastiano Oliveri e gli istituti scolastici, che si sono avvalsi dei servizi del deducnte, chiamato a prestare la propria attività lavorativa, espletata in maniera ottimale, esclusivamente in forza dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto quale personale ATA profilo Assistente Tecnico.

Invero, la continuità del rapporto lavorativo intercorso tra le Amministrazioni Scolastiche ed il deducnte, ha permesso a quest'ultimo, nel rispetto della Legge, di proporre nel maggio del corrente anno innanzi all'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania, domanda di inserimento nella graduatoria permanente prima fascia personale ATA profilo Assistente Tecnico, invece che istanza di inserimento e mantenimento nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia personale ATA profilo Assistente Tecnico.

Ancora, l'odierno ricorrente in ogni caso è titolare di un diritto quesito, ovvero di un diritto che è entrato a far parte a tutti gli effetti di legge, del patrimonio individuale del lavoratore. Già i superiori fatti dimostrano la legittimità dell'istanza avanzata dal deducnte e l'erroneità degli atti promananti dall'USR Ambito Territoriale di Catania.

Ma vi è di più.

L'Amministrazione odierna resistente erratamente non ha attenzionato il chiaro disposto dell'art. 2 punto 2.7 del bando concorsuale datato 20.04.2021, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia profilo Assistente Tecnico, che così testualmente recita: "Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini

dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.

Il superiore comma si attaglia ad hoc al caso di specie, stante che il deducente sino alla data di proposizione della istanza di inserimento nella graduatoria permanente, era iscritto nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia personale ATA profilo Assistente Tecnico presso l'Istituto Scolastico “C. A. Dalla Chiesa” di Caltagirone, giusta domanda proposta nel 2017, regolarmente assentita. **Iscrizione nella graduatoria che ha permesso al sig. Sebastiano Oliveri di ricoprire il ruolo di Assistente Tecnico presso l'Istituto Superiore Ignazio Capizzi di Bronte dal 23.10.2019 al 30.06.2020 e dal 15.10.2020 al 30.06.2021.**

Ancora, è utile ribadire che il deducente sin dall'anno 2001 è regolarmente iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia personale ATA profilo Assistente Tecnico, facenti parte dell'USR Ambito Territoriale di Catania.

Invero, per costante ed univoca giurisprudenza le disposizioni del bando di concorso costituiscono “lex specialis”, comportanti un vincolo applicativo per l'Amministrazione. In senso conforme vedasi in ultimo, tra le altre, Tar Puglia Bari sez. I 02.02.2021 n. 211.

Ancora, è da aggiungere che l'accordo 29.11.2007 recante “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007”, alla tabella B “Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA” testualmente afferma “E' fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale”.

Il testè citato accordo contrattuale calza a pennello alla fattispecie in esame, stante che l'odierno ricorrente, come già sopra indicato, è iscritto nella graduatoria di circolo e di istituto personale ATA profilo Assistente Tecnico sin dall'anno 2001.

Anche sotto tale profilo gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi e vanno disattesi. Di poi, è necessario attenzionare che l'agere delle Amministrazioni scolastiche dal 2001, anno di inserimento del deducente nella graduatoria di circolo e di istituto personale ATA profilo Assistente Tecnico e sino al luglio del corrente anno, hanno più che legittimamente ingenerato nel sig. Sebastiano Oliveri il principio di tutela dell'affidamento, in considerazione dell'inserimento e del successivo sempre reiterato mantenimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, nonchè del servizio lavorativo svolto nel tempo più volte in favore delle Istituzioni Scolastiche. Sul punto è troncante ribadire che il deducente in seno alle istanze di inserimento nelle graduatorie ha sempre indicato gli stessi titoli, e cioè il diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di scuola media e l'attestato di Fotografia rilasciato dalla Scuola Radio Elettra di Torino in data 31.08.1983.

A sostegno del superiore assunto vi è un concorde e costante orientamento giurisprudenziale.

Nel corso del corrente anno, tra le altre, vedasi Corte Giustizia Unione Europea sez. III 15.04.2021 n. 846/19: "Il principio della tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un'autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate aspettative a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito". Cass. Civ. SS. UU. 11.05.2021 n. 12428: "Affinchè si perfezioni la fattispecie di lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della Pubblica Amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, è necessario che sia identificabile un comportamento della Pubblica Amministrazione, differenziabile dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il

procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico, ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato".

Tar Campania Napoli sez. III 31.03.2021 n. 2126: "Risulta meritevole di tutela l'affidamento del privato, il quale abbia correttamente e in senso compiuto reso nota la propria posizione all'Amministrazione e venga indotto da un provvedimento (o comportamento) della stessa Amministrazione a ritenere legittimo il suo operato".

Per completezza, è doveroso aggiungere che l'attestato di fotografia rilasciato dalla Scuola Radio Elettra Torino è giuridicamente valido ed efficace a tutti gli effetti di legge, come peraltro espressamente riconosciuto dall'Istituzione Scolastica sin dal 2001. Infatti, come risulta documentalmente la "Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3° fascia per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico" relativa all'anno 2001 e successivamente rispettivamente agli anni 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017, ha previsto l'indicazione del titolo professionale "rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1976". Orbene, l'Amministrazione odierna resistente correttamente ha ritenuto l'attestato di fotografia conseguito dal deducente presso la Scuola Radio Elettra Torino, agenzia di Catania, rilasciato ex art. 14 della legge n. 845/1976, tanto da avere inserito l'Oliveri nella graduatoria nel 2001 ed ininterrottamente confermatolo con le domande proposte negli anni 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017. Del resto, come appare documentalmente "La Scuola Radio Elettra agisce con presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1391".

Non riteniamo necessario aggiungere altro.

DOMANDA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART.

700 C.P.C.

Il “fumus” non abbisogna di ulteriori approfondimenti.

Nelle more della decisione del ricorso, stante il danno grave che deriverebbe al ricorrente dalla esecuzione degli atti impugnati, impossibilitato ad esercitare le mansioni lavorative di Assistente Tecnico e quindi privato dei necessari mezzi di sussistenza economica, si chiede, ex art. 700 c.p.c., l'accoglimento della istanza cautelare e l'inserimento, relativamente all'anno scolastico 2021/2022 e successivi nella graduatoria permanente ATA nel profilo di “Assistente Tecnico”.

In forza delle superiori argomentazioni, e con riserva di aggiungere ulteriori motivi sulla base di quanto sarà richiesto d'ufficio o prodotto da parte avversa, il deducente

CHIEDE

che l'On.le Decidente, preliminarmente sospenda l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e meglio in epigrafe descritti e quindi statuisca il diritto dell'odierno ricorrente ad essere inserito, relativamente all'anno scolastico 2021/2022 e successivi, nella graduatoria permanente ATA stilata dall'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania nel profilo di “Assistente Tecnico”.

Il tutto con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Ai fini del contributo unificato la causa è di valore indeterminabile; quindi si provvede al pagamento di € 259,00.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA profilo Assistente Tecnico presentata all'USR Ambito Territoriale di Catania il 08.05.2021;
- 2) Bando di concorso assistente tecnico anno 2021;
- 3) Reclamo presentato all'USR Ambito Territoriale di Catania dal sig. Sebastiano Oliveri;

- 4) Nota provvedimento promanante dall'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania datata 16.07.2021;
- 5) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3° fascia per il profilo di Assistente Tecnico presentata dal deducente nell'anno 2001;
- 6) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3° fascia per il profilo di Assistente Tecnico presentata dal deducente nell'anno 2005;
- 7) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3° fascia per il profilo di Assistente Tecnico presentata dal deducente nell'anno 2008;
- 8) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3° fascia per il profilo di Assistente Tecnico presentata dal deducente nell'anno 2011;
- 9) Domanda di conferma, per il triennio 2014-2017, della valutazione posseduta nel triennio 2011-2014 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA;
- 10) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale ATA;
- 11) Certificato di servizio rilasciato il 03.02.2009 dall'Istituto di Istruzione Superiore F. Brunelleschi di Acireale;
- 12) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato il 23.10.2019 tra l'Istituto Superiore Ignazio Capizzi di Bronte, in persona del Dirigente Scolastico "pro tempore, ed il sig. Sebastiano Oliveri;
- 13) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato il 15.10.2020 tra l'Istituto Superiore Ignazio Capizzi di Bronte, in persona del Dirigente Scolastico "pro tempore, ed il sig. Sebastiano Oliveri;
- 14) Documentazione attestante che la Scuola Radio Elettra "agisce con presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1391".

Salvis Juribus

Catania li 29.07.2021

Avv. Giovanni Sapienza